

Bruxelles, 15 giugno 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0076 (NLE)**

**8266/1/15
REV 1**

**FISC 36
ECOFIN 266
AELE 23
CH 17**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti
a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione (UE) 2015/... del Consiglio^{1*}, il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stato firmato il ...^{**}, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera hanno partecipato attivamente ai lavori dell'OCSE. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Confederazione svizzera.
- (3) Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (UE) 2015/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L ...)

* GU: inserire nel testo il numero della decisione di cui al documento ST08265 /15 e inserire nella nota a piè di pagina il numero, la data e gli estremi di pubblicazione di tale decisione.

** GU: inserire la data della firma del protocollo di modifica contenuta nel documento ST08297 /15.

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica¹.
2. La Commissione informa la Confederazione Svizzera delle notifiche effettuate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale di cui al protocollo di modifica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.